

Associazione CO.C.I.D. Onlus **Coordinamento Cittadino per l'Integrazione del Disabile**

Regolamento interno

(edizione giugno 2009)

Art. 1 (rif. art. 1 e 2 dello statuto)

Il CO.C.I.D. Onlus Associazione di Coordinamento Cittadino per l'Integrazione del Disabile, in seguito denominata anche Associazione, ha sede in Roma, località Ostia Lido, Via Capo Spartivento, 9.

Art. 2 (rif. art. 20 dello statuto)

Il presente regolamento è attuato su disposto dell'art. 20 dello statuto e disciplina le attività svolte dall'associazione.

Art. 3 (rif. art. 20 dello statuto)

Il presente regolamento è sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo predispose il regolamento o le relative modifiche e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Art. 4 (rif. art. 3 dello statuto)

Al fine di evitare indebite attribuzioni di responsabilità all'Associazione, comunicati o dichiarazioni possono essere rilasciati solamente attraverso la Presidenza del CO.C.I.D. Onlus.

Iniziative connesse alle finalità associative non possono essere intraprese da singoli soci a nome del CO.C.I.D. Onlus senza averne ottenuta preventiva specifica autorizzazione dalla Presidenza.

Art. 5 (rif. art. 4 dello statuto)

La modifica dell'importo della quota associativa periodica versata dai soci e che concorre alle entrate dell'Associazione, è proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea.

A sostegno di progetti specifici possono essere richieste, ove la disponibilità di cassa non lo permetta, quote straordinarie su base volontaria deliberate dal Consiglio Direttivo. Le quote versate e qualsiasi altro versamento al fondo di dotazione, non possono essere ripetibili né trasmissibili. Le somme che si intendono versare in più rispetto alla quota associativa, sono considerate e registrate come quote aggiuntive e non danno maggiori diritti della sola quota ordinaria.

Art. 6 (rif. art. 5 dello statuto)

Le spese per le quali è possibile richiedere il rimborso nell'espletamento di attività specifiche per conto dell'Associazione, devono essere state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate.

Art. 7 (rif. art. 5 e 6 dello statuto)

Chiunque intenda impegnarsi per i fini esclusivamente di solidarietà sociale secondo gli scopi indicati nello statuto, volontariamente e in totale assenza di retribuzione, può fare domanda per aderire all'associazione come:

- socio ordinario, per collaborare e partecipare attivamente alla vita dell'associazione;
- socio sostenitore, per collaborare indirettamente a sostenere le attività poste in essere dall'associazione.

Art. 8 (rif. art. 4 comma "e" dello statuto)

I volontari acquisiscono la qualifica di:

- "Assist" previa specifica formazione organizzata dal CO.C.I.D. Onlus con la collaborazione di enti esterni. Le prestazioni degli Assist saranno erogate con deliberazione del Consiglio Direttivo dopo esame di domanda da parte del soggetto/famiglia bisognosa di assistenza e a seconda della disponibilità dei volontari.
- "Supporter" ovvero di persone fisiche o giuridiche che intendono sostenere il CO.C.I.D. Onlus economicamente, con erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti, e/o sostengono le attività associative mediante collaborazione, ma non intendono diventare soci.

Art. 9 (rif. art. 5 e 6 dello statuto)

La qualifica di socio ordinario si ottiene dopo un tempo non determinato da socio sostenitore.

La qualifica di socio sostenitore si ottiene dopo un tempo minimo di un anno da supporter o assist.

Tali passaggi non sono automatici, ma avverranno previa domanda dell'interessato ed approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 10 (rif. art. 8, 9, 10, 11,12, 14 e 15 dello statuto)

Sul funzionamento degli organi dell'associazione.

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria:

- a) L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La convocazione dovrà avvenire

nella seguente modalità: mezzo telematico, posta o fax almeno 10 giorni precedenti alla prima convocazione.

- b) L'assemblea straordinaria è convocata secondo le stesse modalità di cui al precedente punto a).

Il Consiglio direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri che restano in carica per 3 anni a partire dalla data di elezione.
- Il numero dei membri può variare, nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 12 dello statuto, in funzione delle esigenze dell'Associazione a seguito di specifica valutazione e motivata deliberazione del Consiglio Direttivo in carica.
 - La variazione del numero dei membri diventa effettiva previa approvazione dell'assemblea, della specifica e motivata deliberazione del Consiglio Direttivo in occasione delle prime elezioni utili.
 - Possono far parte del consiglio direttivo i soci fondatori e ordinari. Ogni candidato alla carica di consigliere deve presentare richiesta all'assemblea dei soci mediante la compilazione di un modulo da consegnarsi entro il giorno antecedente alla prima convocazione dell'assemblea durante la quale avverranno le elezioni.
 - Tutti i soci, fondatori, ordinari e sostenitori, mediante scrutinio segreto eleggeranno il Consiglio Direttivo. Faranno parte del Consiglio Direttivo i soci che avranno avuto il numero maggiore di preferenze. I soci potranno esprimere le proprie preferenze, un massimo di 5, su una scheda che sarà consegnata al momento della votazione. L'assemblea nominerà 3 scrutatori che avranno la responsabilità dello spoglio delle schede. Il CDA che si terrà prima dell'assemblea per il rinnovo delle cariche stabilirà di volta in volta le modalità.
- b) Il Consiglio Direttivo si avvale della collaborazione di un Segretario nominato all'interno del consiglio stesso che ha il compito di conservare le documentazioni fiscali e di predisporre nei tempi previsti il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il collegio dei probiviri

L'elezione del collegio dei probiviri dovrà avvenire come previsto per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il collegio dei revisori dei conti

L'elezione del collegio dei revisori dei conti dovrà avvenire come previsto per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 (rif. art. 16 dello statuto)

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dovranno essere formalizzati secondo le normative vigenti per le organizzazioni non lucrative.

Art. 12 (rif. art. 17 dello statuto)

I libri attualmente in uso, oltre a quelli fiscali, sono il libro degli associati, il libro dei verbali del consiglio direttivo ed il libro dei verbali dell'assemblea.

Art. 13

Per tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento, si rimanda alle normative vigenti e a quanto indicato nello statuto associativo.

* * * * *